



COMUNE DI MAGISANO

Provincia di Catanzaro

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 27/5/2025
ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267

Verbale di deliberazione n. 14 del 22/10/2025

Oggetto: Dissesto Finanziario dell'Ente – conferimento incarico di supporto esterno servizi legali. CIG B8AA07739B

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

L' anno 2025, il giorno 22 del mese di Ottobre nella sede comunale alle ore 11.00

Premesso:

- che il Comune di Magisano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18/02/2025, esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e segg. Del D.Lgs. 267/2000;
- che, con D.P.R. in data 27/5/2025, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (in appresso anche OSL) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che l'OSL si è regolarmente insediato presso la sede del Palazzo Municipale in data 18.06.2025, giusta deliberazione nr. 1 di pari data dello stesso;
- che l'OSL non ha personalità giuridica autonoma, per cui non può essere intestatario di una propria partita IVA e di un codice fiscale, dovendosi avvalere della personalità giuridica dell'Ente;
- che l'OSL è un organo straordinario del Comune ma opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'ente ed ha potere di autorganizzazione;
- che l'OSL è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali ordinari soltanto nelle attività propria della liquidazione;
- che, ai sensi dell'art.253 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267, *“L'Organo Straordinario di Liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'Ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'Ente locale ed emanare direttive burocratiche. L'Ente è tenuto a fornire, a richiesta dell'Organo Straordinario di Liquidazione idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario. L'Organo Straordinario di Liquidazione può organizzarsi autonomamente e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze ed attrezzature, che, al termine dell'attività di ripiano dei debiti, rientrano nel patrimonio dell'Ente locale...”*
- che, ai sensi dell'articolo 4, comma 8 bis, del DPR 24/08/1993 n. 378 *“gli amministratori ed il segretario dell'ente locale dissesto sono tenuti a fornire all'Organo Straordinario di Liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nella quantità richiesta dall'Organo straordinario stesso”*;

- che l'OSL, oltre ad avvalersi della collaborazione del Segretario dell'Ente, per le questioni attinenti al dissesto finanziario, ha richiesto, fra l'altro, all'Amministrazione comunale la disponibilità del personale necessario;
- che, con propria delibera n. 1 del 18.06.2025, l'OSL si è riservata, «*la possibilità di adottare appositi provvedimenti per la definizione dell'assetto organizzativo di supporto, eventualmente non reperibile all'interno della struttura del Comune, adeguandolo man mano che se ne fosse verificata l'effettiva necessità e relativa consistenza in modo da risultare funzionale e concretamente operativo*»;
- che, con deliberazione n. 2 del 18.6.2025 dell'OSL, è stata acquisita la disponibilità, a supporto, di una unità di personale dell'Ente in significativa carenza di organico;
- che, con successiva deliberazione n. 3 del 2.07.2025 dell'OSL, acquisiti tutti gli atti di organizzazione del personale e le relative categorie/qualifiche, l'Ufficio di supporto è stato integrato con una ulteriore unità, sebbene limitatamente alle sole ore di lavoro straordinario e con rivisitazione dell'istituto di carattere economico applicabile, in considerazione della posizione apicale degli unici due dipendenti che avevano manifestato la disponibilità a prendervi parte.
- Che con deliberazione n. 9 dell'1/10/2025 si è reso necessario revocare gli atti deliberativi sopra indicati per sopravvenuta indisponibilità del personale facente parte dell'Ufficio di supporto prima costituito.
- che, allo stato, l'Ente è altresì privo di un segretario comunale titolare con avvicendamento di diversi dirigenti, con ogni conseguenza in ordine al rapporto di collaborazione con la struttura commissariale;

Rilevato

- che, l'OSL, nell'ambito dell'espletamento dell'attività istituzionale di liquidazione straordinaria (acquisizione entrate e cognizione, accertamento e pagamento dei crediti) incontra fatti specie anche complesse nelle quali l'ammissibilità o meno di detti crediti, nonostante l'istruttoria amministrativa, risulta incerta e può ricevere soluzione adeguata solo attraverso valutazioni giuridiche di particolare complessità e rilevanza che, pertanto, richiedono professionalità specifiche legali anche per la valutazione delle questioni giuridiche attinenti all'oggetto del contenzioso, allo scopo di espletare legittimamente le funzioni pubbliche affidate dalla legge all'organo dissetuale;
- che, a tal riguardo, a seguito dell'avvio delle attività concernenti la gestione straordinaria, è stata trasmessa, all'OSL, la relazione sulla gestione finanziaria al 31/12/2024, alla quale è allegata una cognizione parziale del contenzioso, dalla quale emerge che l'Ente è parte in nr. 85 procedimenti giudiziari pendenti, alcuni dei quali non patrocinati, che necessitano di puntuale verifica ed esame per la valutazione ai fini della gestione liquidatoria;
- che, in tale contesto, è pervenuta nota (prot. nr. 1888 del 24.7.2025) di un legale che ha rinunciato ad incarichi di patrocinio, a difesa dell'ente, di cause pendenti sicchè si rende urgente assicurare all'OSL la cognizione del contenzioso per il conseguente riflesso sulla determinazione della massa passiva;
- che, inoltre, vi è assoluta necessità di pervenire ad una verifica e dettagliata ricostruzione di una posizione amministrativa di competenza dell'OSL, che necessita di essere celermente definita trattandosi di partita attiva inserita in bilancio per la quale occorre l'individuazione di azioni per il recupero del credito dell'Ente utile, se riscossa, alla diminuzione dell'impatto economico finanziario della gestione straordinaria (c.d. posizione imbullonati);

Considerato

- che, in tutti i casi, anche in relazione alla particolarità e non ordinarietà delle attività della liquidazione straordinaria, occorre poter disporre, con tempestività e continuità, di un adeguato servizio di supporto legale che può essere assicurato da un professionista di fiducia e con adeguato livello di esperienza;

Ritenuto

- che detta attività è indispensabile all'OSL per poter valutare la quantificazione delle risorse necessarie alla liquidazione in rapporto alla reale ammissibilità delle pratiche pervenute nell'alveo della massa passiva e per la successiva definizione/trattazione dell'intero dissesto;
- che per lo svolgimento di detta attività non è presente, all'interno dell'Ente, un'avvocatura comunale né altre figure professionalmente competenti per l'attività giudiziale o stragiudiziale, a supporto dell'attività commissariale in materia legale;

Visto che l'OSL ha, per legge, ampio potere di auto-organizzazione ed in specie:

- art. 253, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 per il quale: *"3. L'organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale."*;
- art. 4, comma 16, D.P.R. n. 378/1993, per il quale: *"16. Nel caso in cui l'assegnazione di personale sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo può (....) incaricare professionisti o funzionari pubblici (....) con onere a carico della liquidazione."*

Ritenuto

- conseguentemente, necessario avvalersi dell'opera di un professionista con specifiche competenze legali, in possesso di professionalità ed esperienza maturate nell'ambito della pubblica amministrazione, per l'espletamento di attività di assistenza, supporto di natura legale, e di fiducia così da poterlo impiegare nelle attività strettamente connesse alla sua funzione;

Visto

- l'art. 56 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici- Parte II – Appalti esclusi nei settori ordinari, dispone *"1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: ... h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: ... 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;"*

Ritenuto, a tal fine,

- che l'OSL, nell'ambito delle proprie prerogative, ha chiesto la disponibilità, al dott. Francesco CARNOVALE SCALZO, avvocato del libero Foro, per prestare un'attività di collaborazione professionale per supporto servizi legali per la gestione dissestuale, salvo eventuali affidamenti di incarichi di patrocinio legale che si renderanno necessari e non oggetto del presente provvedimento;
- che il citato professionista ha comunicato, con nota prot. nr. 2970 del 6/10/2025, la propria disponibilità per quanto richiesto;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015);

Richiamata la nota prot. 3020 del 08/10/2025 con la quale il responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente è stato incaricato dell'espletamento di apposita procedura per l'acquisizione del servizio relativo alle attività sopra indicate;

Dato atto:

- che tramite procedura RDO n. 5696426, avviata il 9/10/2025, di affidamento diretto mediante TD MEPA, il dott. Francesco Carnovale Scalzo, p.i. IT03943210793 con studio in 88046 Lamezia Terme (CZ) Via t. Fusco nr.37, ha formulato offerta per la prestazione del servizio per complessivi € 12.000,00, oneri e spese esclusi, per la durata di un anno di servizio;

Dato atto, in ragione della natura della fornitura:

-dell'esigenza di avvalersi dell'opera di un professionista con specifiche competenze legali, in possesso di professionalità ed esperienza maturate nell'ambito della pubblica amministrazione, per l'espletamento di attività di assistenza, supporto di natura legale, e di fiducia così da poterlo impiegare nelle attività strettamente connesse alle funzioni dell'OSL, come sopra declinate;

- della sussistenza dei requisiti professionali richiesti;

- della conformità del servizio, oggetto dell'offerta, alle esigenze dell'Ufficio dell'OSL;

- delle ragioni del ricorso alla procedura semplificata, mediante affidamento TD MEPA, rinvenibili, altresì, nella necessità di coniugare i principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, libera concorrenza e correttezza con quelli di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità dell'affidamento oltre che del risultato.

Riscontrata la regolarità contributiva attraverso l'attestazione rilasciata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in data 07-07-2025 Protocollo 194000/2025, in corso di validità;

Visti

-il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

-il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90 e dell'art. 7 DPR 62/2013 non sussistono in capo all'OSL conflitti di interesse, anche solo potenziali, né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento.

Acquisiti

- la dichiarazione del professionista relativa all'insussistenza di situazioni attuali e potenziali di conflitto d'interesse con l'Ente dissestato nonchè all'inesistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia;

- il curriculum vitae dal quale emerge una pluriennale e notevole esperienza del professionista nella consulenza e difesa giudiziale di amministrazioni locali in materie di diritto amministrativo, diritto civile, contrattuale e tributario e che è abilitato da anni anche al patrocinio presso le giurisdizioni superiori;

Dato atto

-che, per l'espletamento dell'incarico, si prevede di corrispondere al citato professionista, un compenso, per la durata di un anno, di € 12.000,00, oltre cna, in esenzione iva per il regime fiscale del professionista, e il rimborso delle spese di viaggio, debitamente documentate, che, in ogni caso, non potrà essere superiore al limite massimo previsto dalla normativa vigente;

-che è stato predisposto schema di convenzione da stipularsi con il citato professionista, allegato alla presente della quale ne forma parte integrante e sostanziale;

Visti

-l'art. 253 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i il quale stabilisce i poteri organizzatori dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, aente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati";

-il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aente ad oggetto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;

-l'art. 56 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici- Parte II – Appalti esclusi nei settori ordinari

DELIBERA

1. che la premessa forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;
2. di affidare -mediante affidamento diretto, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 (TD MEPA RDO n. 5696426 avviata il 9/10/2025)- l'incarico di collaborazione per l'attività dell'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Magisano (Cz), per quanto espresso in narrativa, all'avvocato Francesco Carnovale Scalzo, p.i. IT03943210793, con studio in Lamezia Terme, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione e per anni uno, eventualmente prorogabile, per l'espletamento del servizio legale di supporto nell'attività di verifica e dettagliata ricostruzione delle posizioni giudiziali e stragiudiziali di pertinenza della gestione dissestuale, nonché delle istanze amministrative di insinuazione inserite o da inserire nella massa passiva nonché nell'attività di cognizione ed esame del contenzioso per competenza (bilancio dissestato/bilancio riequilibrato);
3. di stabilire, per tale attività, il compenso di € 12.000,00, oltre cna, in esenzione iva per il regime fiscale del professionista, e il rimborso delle spese di viaggio, debitamente documentate, che, in ogni caso, non potrà essere superiore al limite massimo previsto dalla normativa vigente;
6. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per l'affidamento di che trattasi è stato generato il seguente CIG: B8AA07739B;
7. di approvare lo schema di convenzione (ALL. A) per l'affidamento dell'incarico, con rapporto di collaborazione senza vincolo di subordinazione, che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
8. di delegare il suddetto legale ogni opportuna iniziativa funzionale all'acquisizione della documentazione pertinente;
9. di autorizzare il professionista incaricato ad interloquire, per conto dell'OSL, con gli uffici del Comune di Magisano ed i legali da questo nominati, oltre che con le controparti interessate, al fine di recuperare ogni utile notizia in merito alle posizioni oggetto di verifica;
10. di precisare che la spesa, derivante dal presente provvedimento, a titolo di spese di funzionamento, sarà posta a carico della gestione straordinaria;
11. di stabilire che al pagamento del compenso convenuto nonché al rimborso spese, si provvederà, previa presentazione di fattura periodica mensile, con separato provvedimento, non appena sarà operativa la gestione contabile dell'organismo straordinario;
12. di disporre - ex art. 253 del D.lgs. n. 267/2000 - che gli Uffici del Comune di Magisano prestino la massima collaborazione e assistenza all'Avvocato Francesco Carnovale Scalzo, nell'espletamento dell'incarico, segnatamente garantendo il più ampio accesso agli atti ed alle informazioni dallo stesso ritenuti necessari ed opportuni;
13. di disporre la trasmissione di copia della presente delibera: a) all'Avv. Francesco Carnovale Scalzo; b) al Sindaco di Magisano c) ai Responsabili delle Aree del Comune di Magisano;
14. La presente deliberazione, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.4 comma 6 del D.P.R. 24.08.1993, n.378 sarà pubblicata sul portale istituzionale dell'Ente e nella sezione dedicata all'Organo Straordinario di Liquidazione nonché per le ipotesi richieste dalla normativa vigente.

L'Organo Straordinario di Liquidazione
f.to Chiellino

CONVENZIONE

L'anno, il giorno, del mese di, presso la Casa Comunale,

TRA

L'Organo Straordinario di Liquidazione (in appresso, anche OSL), dott. Carmela CHIELLINO,

E

l'Avvocato _____ (in appresso, anche "avvocato" o "legale" oppure "professionista";

richiamata

- la Deliberazione nr. del dell'OSL, ad oggetto: "Dissesto Finanziario dell'Ente – conferimento incarico di supporto servizi legali" CIG xxxxxxxx;
- i rilievi e le considerazioni, contenute nella citata deliberazione sono qui richiamate per costituire parte integrante e sostanziale

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – L'OSL affida, per quanto disposto nel richiamato atto deliberativo, il servizio legale di supporto nell'attività di verifica e dettagliata ricostruzione delle posizioni giudiziali e stragiudiziali di pertinenza della gestione dissestuale, nonché delle istanze amministrative di insinuazione inserite o da inserire nella massa passiva nonché nell'attività di cognizione e valutazione del contenzioso per competenza (bilancio dissestato/bilancio riequilibrato), nonché l'individuazione delle azioni per il recupero della pratica c.d. imbullonati .

Art. 2 - L'incarico, di natura esclusivamente professionale, non determina, per l'OSL e per il Comune di Magisano, la costituzione di un rapporto d'impiego, non essendo il Professionista inserito organicamente nella struttura dell'Ente;

Art. 3 - Ai fini dell'espletamento dell'incarico, si richiamano le norme del Codice civile e le disposizioni deontologiche che regolano la Professione legale.

Art. 4 - Il Legale si impegna al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico.

Art. 5 - Per le prestazioni oggetto della presente convenzione, in ragione della durata dell'affidamento, sarà corrisposto all' Avvocato, l'importo complessivo il compenso di € _____, oltre cna, in esenzione iva per il regime fiscale del professionista, e il rimborso delle spese di viaggio, debitamente documentate che, in ogni caso, non potrà essere superiore al limite massimo previsto dalla normativa vigente.

Il compenso sarà corrisposto a seguito di presentazione di fattura periodica mensile e sarà posta a carico della gestione straordinaria.

Art. 6 – L'OSL si impegna a mettere a disposizione del Legale la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 7 - Il Legale assicurerà la propria presenza presso gli uffici comunali, per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento delle incombenze relative alla complessiva attività di cui agli artt. 1 della presente convenzione e non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto all'art. 5 della presente convenzione.

Art. 8 - Il Legale dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Art. 9 - La presente convenzione ha la durata di dodici mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Allo scadere della presente convenzione l'incarico potrà essere prorogato, con espresso provvedimento, per uguale durata ed alle medesime condizioni.

Art. 10 - La presente convenzione, redatta in n. 2 (due) esemplari, sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Magisano (prov. CZ)

L'organo Straordinario di Liquidazione

Il Professionista